

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/88 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 1988****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

*Per la Commissione***COCKFIELD***Vicepresidente*⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.